

Reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi. L'Agenzia delle entrate aggiorna le Faq. Diffusa la tabella su opzioni e relative cessioni

Online la risposta dell'Agenzia delle entrate con i chiarimenti sul numero, anche in relazione alla tipologia del cessionario, delle cessioni dei crediti derivanti da detrazioni "edilizie" alla luce dell'entrata in vigore del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13](#), (cd. Decreto AntiFrode-ter).

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell'entrata in vigore del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13](#) (cd. Decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all'Agenzia l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L'articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID (che era stato previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 –

cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo [decreto Frodi](#)), prevedendo, inoltre, la possibilità – **a partire dal 26 febbraio 2022** (data di entrata in vigore del [decreto Frodi](#)) – **di effettuare due ulteriori cessioni** a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “*qualificati*”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal [decreto Frodi](#), il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
Prima cessione o sconto	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
	Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
	Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
--------	------	--------------------

Cessioni successive alla prima	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (<i>jolly</i>) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione <i>jolly</i> comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"

[Le *Faq* aggiornate al 3 febbraio 2022](#)

[Le *Faq* aggiornate il 22 novembre 2021](#)